

INFORMATIVA AMBIENTALE maggio 2017

Normativa

<u>Delibera n. 5 del 02/05/2017</u> Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1 della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

È stato prorogato al <u>30 settembre 2017</u> il termine per la presentazione telematica dell'istanza di iscrizione per le imprese, in possesso della ricevuta d'iscrizione antecedentemente al 15 ottobre 2016, che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti (<u>vedi</u>)

Delibera n. 6 del 30/05/2017 Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del <u>decreto</u> del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120 e **Delibera n. 7 del 30/05/2017** Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del <u>decreto</u> del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

Il Comitato nazionale ha ridefinito i requisiti del Responsabile tecnico e ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche (<u>vedi</u>).

<u>Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016</u> "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti."

Il Decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2017 (vedi)

Giurisprudenza

La nozione di "enti" a cui fa riferimento l'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/06 sull'abbandono di rifiuti Corte di Cassazione, III Sezione penale, Sentenza del 28 aprile 2017, n. 20237

Nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2 <u>D.lgs. 152/06</u> rientrano anche le associazioni (<u>vedi</u>)

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Quali sono le differenze tra le soste tecniche previste dal <u>D.Lgs. 152/2016</u> ss. mm e lo stoccaggio intermedio? Come comportarsi in caso di necessità durante il trasporto? (<u>vedi</u>)

Normativa

Delibera n. 5 del 02/05/2017 Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1 della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Con la delibera n. 5 del 2 maggio 2017 il Comitato ha disposto una proroga del termine entro il quale le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 (modificata dalla deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2017) in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016.

Il termine è stato prorogato alla data del 30 settembre 2017.

Tale proroga si è resa opportuna anche a seguito della Circolare n. 149 del 2 febbraio 2017 (confronta Informativa ambientale 1/2017), con la quale sono state emesse disposizioni attuative riguardanti la documentazione per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6.

Il comunicato del Ministero dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2017.

<u>Delibera n. 6 del 30/05/2017</u> Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del <u>decreto</u> del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha ridefinito i requisiti del Responsabile tecnico specificando che, chi svolge tale ruolo alla data di entrata in vigore della deliberazione (16 ottobre 2017), può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

<u>Delibera n. 7 del 30/05/2017</u> Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del <u>decreto</u> del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

Il Comitato nazionale, con delibera n. 7 del 30 maggio 2017, ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici previste all'articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e ne ha fissato le sedi e le date di svolgimento.

<u>Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016</u> "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti."

Il 2 marzo 2017 è entrato in vigore <u>Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016</u> che reca criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti (vai alla sezione dedicata sul <u>sito</u> della Camera di Commercio I.A.A. di Trento).

<u>torna su</u> ↑

Giurisprudenza

La nozione di "enti" a cui fa riferimento l'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/06 sull'abbandono di rifiuti Corte di Cassazione, III Sezione penale, Sentenza del 28 aprile 2017, n. 20237

Il caso riguarda la condanna del presidente dell'associazione sportiva dilettantistica per aver abbandonato in maniera incontrollata i rifiuti prodotti dall'attività sportiva: resti di piattelli, borre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo, nonché del reato di cui all'art. 257, comma 1 D.lgs. 152/06, e per non aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/06, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a seguito dell'abbandono dei rifiuti.

Punto di partenza sono le condotte sanzionate dall'art. 257, comma 1, che riguardano:

- 1. l'omessa bonifica del sito inquinato che nella formulazione vigente sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti;
- 2. la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 (...).

La Corte ha ribadito che l'art. 257 D.lgs. 152/06, comma 1 sanziona due distinte condotte e quindi ha precisato che la comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire, agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo, di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

Cosa importante, secondo la Corte: "La segnalazione, è comunque dovuta, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (...) anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo impostogli (...)".

Destinatario dell'obblighi è colui che ha cagionato l'inquinamento del sito. Sul punto la Suprema Corte ribadisce un principio presente in diverse sentenze: "il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del D.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma".

Sul punto viene richiamata la giurisprudenza che specifica come le pene stabilite dall'art. 256, comma 2 D.lgs. 152/06 per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa

La giurisprudenza ha stabilito che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti "...oltre che ai "titolari di impresa", come in precedenza individuati, anche ai "responsabili di enti", comprende necessariamente, in considerazione della genericità dell'indicazione, chiaramente finalizzata, come nel caso delle imprese, alla massima estensione dell'ambito di operatività della norma, ogni ente giuridico, ivi compresi anche quelli associativi con finalità non lucrative".

Infine vengono richiamate alcune pronunce riguardanti l'attività di tiro a piattello, nelle quali la responsabilità dell'abbandono era stata riconosciuta in capo al rappresentante dell'associazione di tiro a volo.

Nel caso in esame, peraltro, non vi è dubbio che un'attività altamente inquinante quale quella del tiro a volo, che produce una quantità di rifiuti non indifferente ed anche di un certo impatto sull'ambiente, quali pallini in piombo, plastiche e bossoli esplosi, ripetuta nel tempo (nella fattispecie, da oltre trenta anni) ed esercitata da più persone, rientri pienamente tra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore.

Va pertanto affermato che nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256, comma 2 D.lgs. 152/06 rientrano anche le associazioni e che integra il reato sanzionato da tale disposizione l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività.)

torna su 1

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

Quali sono le differenze tra le soste tecniche previste dal D.Lgs. 152/2016 ss. mm e lo stoccaggio intermedio? Come comportarsi in caso di necessità durante il trasporto?

L'operazione configurata come sosta tecnica o sosta per trasbordo è disciplinata dal comma 12, l'art. 193 del <u>D.lgs. 152/2006</u> dispone infatti che: "la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per le spedizioni all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione".

Per avere sosta tecnica i requisiti sono:

- esigenze di trasporto
- durata massima di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Qualora i requisiti non vengano rispettati l'attività si configura come un'attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR nel quale bisognerà indicare espressamente l'operazione di trasbordo effettuata.

Cosa del tutto diversa il deposito temporaneo che deve essere effettuato dentro il luogo di produzione ed i rifiuti non devono uscire fuori dalle mura strette dell'azienda, giacché ogni altra ipotesi fa cessare automaticamente i presupposti del deposito temporaneo e la fuoriuscita dei rifiuti dal cancello del luogo di produzione.

torna su 1

www.tn.camcom.it